

Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di lavoro

Art. 1 – Origine delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. Le Commissioni e i gruppi di lavoro sono previsti dall'**Art. 3, comma 1, Lettera d. dello Statuto ANAI** in vigore dal 28 maggio 2022.
2. Il Consiglio direttivo nazionale valuta le proposte di creazione di Commissioni e di gruppi di lavoro che possono provenire da organi dell'Associazione, Sezioni regionali, altri gruppi di lavoro, singoli associati.
3. Ogni nuova proposta deve avere il requisito della forma scritta. Ogni proponente è tenuto a inviare alla Segreteria nazionale un documento che illustri tema e finalità ed eventuali candidature spontanee per la nuova Commissione o per il nuovo Gruppo di Lavoro.

Art. 2 – Istituzione e scadenza delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. Commissioni o Gruppi di lavoro, previa presentazione di un progetto tecnico-scientifico, sono istituiti dal Consiglio direttivo nazionale, che ne sceglie le componenti e i componenti tra Socie, Soci ed eventuali esperte o esperti, anche non soci, che abbiano acclarate competenze in campo archivistico.
2. Commissioni o Gruppi di lavoro decadono alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale che lo ha nominato.
3. È facoltà del successivo Consiglio direttivo nazionale, una volta insediato, rinnovare Commissioni o Gruppi di lavoro, previo esame delle relazioni prodotte. **V. Art. 3 del presente regolamento.**

Art. 3 – Reportistica delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. Reportistica annuale: Ogni commissione e Gruppo di Lavoro che risultino attivi durante il mandato di un direttivo, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta al Consiglio direttivo nazionale una Relazione sul proprio operato, con particolare riferimento all'attività scientifica svolta nonché a quella che intende svolgere nell'anno successivo. Tale documento viene acquisito tra gli atti da portare all'attenzione dell'Assemblea annuale ordinaria dei soci.
2. Relazione di fine mandato: in base all'**Art. 2, comma 2 del presente regolamento**, ogni Commissione e Gruppo di Lavoro che risultino attivi al termine del mandato del Direttivo che li ha nominati, un mese prima della cessazione del Direttivo presenta al Consiglio direttivo nazionale una Relazione generale sul proprio operato, con particolare riferimento all'attività scientifica svolta e ai risultati ottenuti.
La relazione può contenere:
 - a. La richiesta di rinnovo del mandato, come previsto all'**Art. 2, comma 3 del presente regolamento.**
 - b. La richiesta di emanazione ufficiale da parte di ANAI di eventuali linee guida o direttive. **V. Art. 4 del presente regolamento.**

Art. 4 – Documenti finali prodotti dalle Commissioni e dai Gruppi di lavoro

1. L'emanazione ufficiale da parte di ANAI di eventuali linee guida o direttive frutto dell'attività di Commissioni e di Gruppi di lavoro è disciplinata **dall'Art. 4, comma 5 dello Statuto** in vigore dal 28 maggio 2022.

Art. 5 - Funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. Ogni Commissione o Gruppo di Lavoro è composto da un numero minimo di componenti pari a 3. Non ci sono limiti alle adesioni, salvo considerare i possibili problemi di operatività in presenza di grandi numeri.
2. Ogni Commissione o Gruppo di Lavoro alla prima riunione elegge un Referente e ne dà comunicazione alla Segreteria Nazionale e quindi al Consiglio direttivo nazionale.
Il Referente
 - a. Coordina le attività del Gruppo di lavoro
 - b. È l'interfaccia del Consiglio direttivo nazionale
 - c. Redige la reportistica annuale e la relazione di fine mandato (**V. Art. 3 del presente regolamento**).
 - d. È rimovibile in corso d'opera da parte del Consiglio direttivo nazionale qualora si dimostri inadempiente rispetto agli impegni assunti.
3. È obbligatorio per ogni Commissione o Gruppo di Lavoro tenere verbali delle riunioni. Questi andranno consegnati alla Segreteria assieme alla Relazione di fine mandato.
4. Le deliberazioni della Commissione e del Gruppo di lavoro sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Referente.
5. Quando la Commissione o il Gruppo di lavoro tratta una qualsiasi questione relativa a uno dei suoi membri, questo si astiene dal partecipare alla discussione e al voto.

Art. 6 – operatività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. Per la condivisione di materiali e valutazioni è previsto l'utilizzo di strumenti telematici. Le riunioni si svolgono di norma in modalità di video o audio-conferenza.

Art. 7 – Rimborsi spese e incarichi di collaborazione

1. Per la conduzione delle attività affidate a Commissioni o Gruppi di Lavoro, i membri che lo compongono hanno diritto a rimborsi spese in base all'**Art. 8 comma 7 del Regolamento amministrativo contabile**.
2. Una Commissione o un Gruppo di lavoro può beneficiare di finanziamenti esterni a copertura parziale o totale delle attività; in tal caso in base all'**Art. 8 comma 7 del Regolamento amministrativo contabile**:
 - a. Il lavoro coperto da finanziamento esterno si configura come "collaborazione occasionale o continuativa".
 - b. Gli importi per ogni "collaborazione occasionale o continuativa" sono stabiliti dal Consiglio direttivo nazionale sulla base dell'impegno effettivamente richiesto.
3. Possono essere conferiti incarichi di "collaborazione occasionale o continuativa" solo in presenza di un finanziamento esterno la cui formalizzazione e gestione amministrativa spetta al Consiglio direttivo nazionale.

Art. 8 – Rapporto della Commissione o del Gruppo di lavoro con terzi, attività promozionale e partecipazione ad eventi

1. Ogni membro di una Commissione o Gruppo di Lavoro agisce in rappresentanza o nell'interesse dell'ANAI. La persona si qualifica quindi come membro della Commissione ... di ANAI o membro del Gruppo di Lavoro ... di ANAI.
2. La partecipazione a convegni e iniziative deve quindi essere sempre comunicata al Consiglio direttivo nazionale.
3. Nel caso di partecipazione a convegni e iniziative di terzi, soprattutto se già partner, nelle quali si presentino i frutti del lavoro – anche congiunto – della Commissione o Gruppo di Lavoro, il membro è tenuto a far richiedere il patrocinio non oneroso di ANAI per l'iniziativa.